

L'”altra” mutualità

1.Lo scopo mutualistico: dal nulla alla gestione di servizio.

1. La mutualità:un concetto polisenso.

Uno dei principali difetti della nostra legislazione cooperativa è sempre stato quello di non voler fissare i contenuti identitari della società cooperativa. Questa lacuna particolarmente evidente nel codice di commercio, che si limitava a individuare nel capitale variabile e nel voto per testa i caratteri distintivi dell'istituto, si è solo apparentemente attenuata a partire dal codice civile del 1942 e nella successiva riforma del 2003 con il riferimento allo scopo mutualistico come elemento causale di questo tipo di società. In altre parole il nostro legislatore, anche il più recente, invece di seguire le orme di gran parte dei legislatori europei che descrivono in termini di gestione di servizio al socio l'operare della cooperativa, ha preferito affidarsi alla magia della parola mutualità per definire in termini sintetici le caratteristiche identitarie dell'istituto. Peccato però che il termine in questione sia a dir poco equivoco potendosi riferire a concetti e fenomeni estremamente diversi.

Innanzitutto la mutualità non è una caratteristica solo della cooperativa potendo riguardare anche fenomeni del tutto o parzialmente estranei ad essa come la mutua assicuratrice, gli enti mutualistici, il mutuo soccorso, i consorzi.

Ma anche con riferimento alla cooperativa il concetto di mutualità, in assenza di specifica definizione, è oggetto da sempre di pareri disparati. Se infatti all'origine del movimento nel nostro Paese la mutualità, ancorchè non richiamata dalle norme, era intesa dagli interpreti per lo più in termini di identificazione della figura del socio con quella del fruitore dei “servizi” della cooperativa, già nel periodo del ventennio fascista alcuni autori individuavano tale concetto in quello che più tardi sarà definito come gestione di servizio al socio, ossia, diremmo oggi, in termini di causa. E' peraltro nel periodo immediatamente successivo al codice civile del 1942 che il dibattito si infiamma avvitandosi in un crescendo di distinzioni e pareri contrapposti che sono di per sé la riprova dell'equivocità di tale

termine ove venga utilizzato senza ulteriori specificazioni. Così per alcuni , snobbata la relazione al codice che illustrava chiaramente il concetto mutualistico in termini di gestione di servizio al socio, sulla scia , verrebbe da dire, dell'insegnamento del Pantaleoni, la mutualità era considerata un nome vano senza oggetto ragion per cui la cooperativa era intesa come un'impresa identica alle altre, tutt'al più a utile limitato e democratica. A tale orientamento, che più o meno sottotraccia è tutt'ora presente, si sono contrapposte le tesi di chi invece attribuisce alla mutualità un valore distintivo del fatto cooperativo , ma in questo caso i distinguo e le prese di distanza si sprecano. Si va da chi ancora recentemente individua in questo concetto, sulla scia della stessa Costituzione, essenzialmente una caratteristica strutturale dell'impresa cooperativa costituita dal rapporto di identificazione socio –utente, a chi invece insiste sul profilo causale arenandosi, soprattutto prima del 2003, sulla sua distinguibilità o meno dal lucro. Il tutto con sullo sfondo un ulteriore, risalente e mai sopito dubbio ossia se la mutualità attenga solo agli scopi dei soci potendo quindi sussistere un cooperativa non necessariamente mutualistica. Ed anche questa è una suggestione proveniente dal testo letterale della Costituzione in qualche modo raccolta dalla legge delega del 3 ottobre 2001, n.366 . Non solo, ma in questa varietà di opinioni sulla mutualità, soprattutto ma non solo dopo la l.n.59/92, accanto alla mutualità intesa come servizio al socio, la c.d. mutualità interna, si è cominciato a disquisire di mutualità esterna ossia di un servizio rivolto anche ai terzi che trattano con la cooperativa. E ancora sempre dopo la l.n.59/91 con riguardo alla figura dei fondi mutualistici si è parlato di mutualità di sistema, mentre con riguardo al servizio reso ai membri di una persona giuridica socia si è affermato il concetto di mutualità mediata per non parlare, infine, della mutualità di gruppo riferita alle cooperative holding di un gruppo di società controllate. Stupisce quindi che in questo contesto oggettivamente confuso il legislatore del 2003 abbia continuato a non dare espliciti contenuti sul piano definitorio allo scopo mutualistico attesi, fra l'altro, gli ampi riferimenti che in tal senso, come vedremo, provenivano dal diritto cooperativo europeo. In realtà consta che durante la fase dei lavori della commissione di riforma in un

primo momento fosse stata inserita accanto allo scopo mutualistico quantomeno la definizione di gestione di servizio al socio ricavata dalla Relazione al codice del 1942, ma tale scelta fu successivamente cassata per il timore che tale definizione potesse trasformare tale scopo in un obbligo per la società e in un diritto per il socio. In verità si trattava di timori in larga misura infondati atteso che già da tempo dottrina e giurisprudenza avevano statuito la discrezionalità della cooperativa nell'attuare lo scambio mutualistico con il socio nonché l'inesistenza di un diritto soggettivo in quest'ultimo nel pretendere la prestazione mutualistica.

Le ragioni erano altre e si ritrovavano essenzialmente nel timore che una definizione della mutualità potesse compromettere l'esistenza della varietà di forme e funzioni della cooperativa così come si erano affermate in quasi centocinquant'anni di storia cooperativa solo in parte ispirate alla cosiddetta gestione di servizio al socio.

In ogni caso a prescindere da una tale lacuna definitoria dal complesso delle norme varate nel 2003 pare si possa affermare che la mutualità è parte integrante del fatto cooperativo, la sua vera carta di identità con la conseguenza che solo attraverso il suo perseguimento si realizza la funzione sociale dell'istituto. In questo senso lo scopo mutualistico rappresenta la causa unica e necessaria per tutte le cooperative costituendo l'agevolazione fiscale, come vedremo, non tanto o solo un premio a una cooperativa necessariamente più virtuosa, quanto una sorta di strumento perequativo verso un'impresa che operando prevalentemente con i soci, persegue con più difficoltà i suoi fini. A sua volta il superamento del dualismo di forme del passato si accompagna a una chiara opzione a favore della mutualità interna intesa come gestione di servizio al socio. Non solo infatti è espressamente previsto che l'attività con i terzi deve essere consentita dallo statuto, ma viene altresì chiarito che la mutualità si realizza attraverso rapporti contrattuali con i soci, ulteriori rispetto al vincolo sociale e la cui tipologia muta in ragione dei vari tipi cooperativi; questi a loro volta sono oggetto di remunerazione in ragione della qualità e quantità di tali scambi negoziali e non in funzione del capitale investito. E dove tali rapporti sono consentiti solo con soci cooperatori che abbiano requisiti personali coerenti

con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta ossia con soggetti potenzialmente ricettivi delle prestazioni offerte dalla singola cooperativa. Dunque seppure non espressamente definita, siamo in presenza della c.d. gestione di servizio al socio oggetto invece di definizione in gran parte delle legislazioni europee.

2. L'esperienza comparatistica: la gestione di servizio come carattere identitario della cooperativa.

L'approdo a cui con fatica è giunto il legislatore italiano nell'identificare le caratteristiche distintive della cooperativa nella gestione di servizio al socio oltre che nel rispetto di regole democratiche e, in qualche misura, solidaristiche, non è un fatto per nulla isolato nell'ambito della legislazione degli altri paesi e, in particolare, di quelli europei. Di un tale esito non vi è, invero, da stupirsi granchè. Se infatti per un verso la cooperazione in quanto istituto al crocevia del sociale, dell'economia e della politica risente fatalmente delle specificità dei singoli ambiti nazionali generando, almeno all'inizio, modelli legislativi assai diversi fra loro, per altro verso l'affermarsi di un unico mercato in questi ulteriori decenni ha spinto in modo decisivo –al di là del ruolo dell'ACI- verso un'uniformità di forme. Il che non significa che i modelli giuridici si siano appiattiti un sull'altro persistendo spesso notevoli differenze formali fra loro, ma, questo sì, che alcuni caratteri identitari di fondo della cooperativa tendono – come vedremo – a uniformarsi sempre più.

Se infatti ancora nel 1974 Munkner nel suo fondamentale saggio “Cooperative Principles and Co-operative Law” teorizzava l'esistenza di tre modelli di fondo nel pianeta cooperativo, per intendersi il sistema mutualistico dei paesi latini, quello del self help del mondo anglosassone e

quello del Forderungszweck di origine germanica, alla luce delle scelte in concreto operate dai vari legislatori, appare netta l'osmosi fra gli ordinamenti nella scelta dei vari istituti che compongono la cooperativa.

Si è infatti partiti alla fine dell'ottocento da una piattaforma comune minimalista costituita dalla variabilità del capitale sociale e dal voto per testa, mentre negli ultimi trenta-quarant'anni le assonanze fra i vari ordinamenti si sono fatte sempre più frequenti riguardando, ad esempio, le deroghe al voto per testa e alla variabilità del capitale sociale con la fissazione di soglie minime, il numero dei soci, l'introduzione di strumenti di finanziamento nonché una maggiore attenzione definitoria nei confronti della c.d. gestione di servizio al socio e ai suoi corollari.

In questo senso non vi è dubbio che su un piano identitario il momento più rilevante sia stato costituito dal fiorire di definizioni di una società cooperativa chiaramente ispirate alla gestione di servizio al socio. A riguardo a smuovere per primi le acque sono stati negli ultimi decenni del novecento i legislatori della penisola iberica, ma ben presto ad essi si sono accodati in termini simili anche legislatori di diverse aree del continente europeo.

In tutte questa definizione emerge –come si è detto- un netto orientamento a favore della gestione di servizio al socio in un quadro democratico e aperto.

E ciò non solo –si ripete- con riguardo ai paesi latini.

La scelta a favore della gestione di servizio al socio è netta dapprima in Spagna, Portogallo, e a seguire in Francia, ma poi anche in Norvegia, Finlandia e, a ben vedere, nella stessa Germania e in Gran Bretagna.

In particolare il legislatore francese definisce le cooperative come le società che hanno scopo essenziale di ridurre il costo delle merci e dei servizi a favore dei soci attraverso l'assunzione da parte di costoro della funzione di imprenditori il tutto nell'ambito di un obiettivo più generale teso a contribuire alla soddisfazione dei loro bisogni.¹

E proprio in funzione di tale finalità la legge francese, vieta oltre a trattamenti discriminatori fra soci,² le operazioni con terzi non soci salvo che le leggi speciali lo consentano.³

La soddisfazione dei bisogni e necessità dei soci è anche, come si è detto, al centro della definizione di mutualità del legislatore spagnolo e portoghese precursori di questo orientamento.

Il primo oltre a sottolineare la finalità di soddisfazione dei bisogni dei soci, mette altresì in evidenza come i risultati economici vengano attribuiti in ragione della partecipazione all'attività e in sintonia con gli interessi della comunità.⁴ Il secondo ribadisce analoghi concetti ma

¹ La definizione è contenuta nell'art. 1 della Loi n. 47-1775 de 10 septembre 1947 così come modificato dalla Loi n. 92-643 du 13 juillet 1992 che testualmente recita: "Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont: 1° De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient; 2° D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs; 3° Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation. Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine."

² Cf. art. 4 (...il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion (égalité des associés).

³ Cfr. art. 3 il quale peraltro precisa nel II comma che "Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts".

⁴ Cf. art. 1, ley num. 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas in cui si statuisce che: Artículo 1. Concepto y denominación. – 1. La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en regime de libre adhesión y baya voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y

sottolinea altresì il carattere non lucrativo della cooperativa l'aderenza ai principi dell'alleanza cooperativa internazionale chiarendo anch'esso come la partecipazione dei soci ai risultati economici debba essere calcolata in modo proporzionale agli scambi intercorsi.⁵

funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos resultantes de la presente Ley.

⁵ Cf. Lei n. 51/1996, de 7 de setembro. Artigo 2º Noção 1- As cooperativas são pessoas coletivas autónomas, de livre constituição, de capital e composição variáveis, que, através da cooperação e entreajuda dos seus membros, com obediência aos princípios cooperativos, visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e aspirações económicas, sociais ou culturais daqueles. 2 – As cooperativas, na prossecução dos seus objectivos, podem realizar operações com terceiros, sem prejuízo de eventuais limites fixados pelas leis próprias de cada ramo. Artigo 3º Princípios cooperativos. As cooperativas, na sua constituição e funcionamento obedecem aos seguintes princípios cooperativos, que integram a declaração sobre a identidade cooperativa adoptada pela Aliança Cooperativa Internacional: 1º princípio – Adesão voluntária e livre. – As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e dispostas a assumir as responsabilidades de membro, sem discriminações de sexo, sociais, política raciais ou religiosas; 2º princípio – Gestão democrática pelos membros. – As cooperativas são organizações democráticas geridas pelos seus membros, os quais participam activamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e as mulheres que exerçam funções como representantes eleitos são responsáveis perante o conjunto dos membros que os elegeram. Nas cooperativas do primeiro grau, os membros têm iguais direitos de voto (um membro, um voto), estando as cooperativas de outros graus organizadas também de uma forma democrática; 3º princípio – Participação económica dos membros. – Os membros contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Pelo menos parte desse capital é, normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os cooperadores, habitualmente, recebem, se for caso disso, uma remuneração limitada pelo capital subscrito como condição para serem membros. Os cooperadores destinam os excedentes a um ou mais dos objectivos seguintes: desenvolvimento das suas cooperativas, eventualmente através da criação de reservas, parte das quais, pelo menos, será indivisível; benefício dos membros na proporção das suas transacções com a cooperativa, apoio a outras actividades aprovadas pelos membros; 4º princípio – Autonomia e independência. – As cooperativas são organizações autónomas de entreajuda, controladas pelos seus membros. No caso de entrarem em acordos com outras organizações, incluindo os governos, ou de recorrerem a capitais externos, devem fazê-lo de modo que fique assegurado o controlo democrático pelos seus membros e se mantenha a sua autonomia como cooperativas; 5º princípio – Educação, formação e informação. – As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos, dos dirigentes e dos trabalhadores, de modo que possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. Elas devem informar o grande público particularmente, os jovens e os liberes de opinião sobre a natureza e as vantagens da cooperação; 6º Princípio – Intercooperação. – As cooperativas servem os seus membros mais eficazmente e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, através de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais; 7º princípio – Interesse pela comunidade. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável

Le attività con i terzi nella legge spagnola sono consentite ove lo preveda lo statuto e in casi di necessità occorrendo peraltro apposita autorizzazione governativa;⁶ in Portogallo l'attività con terzi è consentita ma viene specificato come gli utili derivanti da tale attività vadano mandati a riserva indivisibile e non possono quindi essere distribuiti ai soci.⁷

La gestione di servizio inteso come soddisfazione di bisogni dei soci, come si è detto, ha conquistato nel tempo nuovi "territori" e si trova "definita" anche in alcuni stati del nord Europa come in Finlandia⁸ e Norvegia⁹ dove è espressamente statuito che la remunerazione del socio è proporzionale agli scambi con i soci.

das suas comunidades, através de políticas aprovadas pelos membros.

⁶ Cfr. Art. 4. "Operaciones con tercero. 1 – Las sociedades cooperativas podrán realizar actividades y servicios cooperativizados con tercero no socios sólo cuando lo prevean los Estatutos, en las condiciones y con las limitaciones que establece la presente Ley, así como otras Leyes de carácter sectorial que les sean de aplicación. 2. No obstante, toda sociedad cooperativa, cualquiera que sea su clase, cuando, por circunstancias excepcionales no imputables a la misma, el operar exclusivamente con sus socios y, en su caso, con tercero dentro de los límites establecidos por esta Ley en atención a la clase de cooperativa de que se trate, suponga una disminución de actividades que ponga en peligro su viabilidad económica, podrá ser autorizada, previa solicitud, para realizar, o, en su caso, ampliar actividades y servicios con tercero, por el plazo y hasta la cuantía que fije la autorización en función de las circunstancias que concurran. La solicitud se resolverá por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y cuando se trate de cooperativas de crédito y de seguros, la autorización corresponderá al Ministerio de Economía Hacienda".

⁷ Cfr. artt. 72-73. Artigo 72º Insusceptibilidade de repartição. Todas as reservas obrigatórias, bem como as que resultem de excedentes provenientes de operações com terceiros, são insusceptíveis de qualquer tipo de repartição entre os cooperadores.

⁸ L. n. 1488/2001 Section 2 – Definition and purpose of a co-operative. (1) Co-operative' is defined as an organisation whose membership and share capital have not been determined in advance. The purpose of a co-operative shall be to promote the economic and business interests of its members by way of the pursuit of economic activity where the members make use of the services provided by the co-operative or services that the co-operative arranges through a subsidiary or otherwise.(2) However, it may be stipulated in the rules of the co-operative that its main purpose is the common achievement of an ideological goal. (3) A co-operative shall be notified for registration, as provided in this Act.(trad Ministero della Giustizia finlandese).

⁹ Cf. L. 29 giugno 2007 art. 1, 2° comma.

Né si può dire che a tale convergenza di comune sentire si siano sottratti da ultimo, a ben vedere, gli ordinamenti tedeschi e inglesi.

Il primo con una modifica legislativa del 2006 definisce la cooperativa come una società a capitale variabile il cui scopo è quello di avvantaggiare non solo gli interessi economici ma anche sociali e culturali dei soci attraverso l'esercizio di un'attività congiunta.¹⁰

Il secondo non contiene espresse definizioni della società cooperativa e in particolare su cosa si intenda per “bona fide cooperative society”, ma va segnalato come il Cooperative and Community Benefit and Societies and Credit Unions Act del 2010 specifichi come tale concetto non possa riferirsi a società che intraprendono attività al fine di realizzare utili per il pagamento di interessi o dividendi su somme investite in società.¹¹

¹⁰ Cfr. art. 1 Gen. G 1 mai 1889 nella ultima versione del 16 Ottobre 2006 (BGB1. IS. 2230). § 1 Wesen der Genossenschaft (1) Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern (Genossenschaften), erwerben die Rechte einer “eingetragenen Genossenschaft” nach Maßgabe dieses Gesetzes. (2) Eine Beteiligung an Gesellschaften und sonstigen Personenvereinigungen einschließlich der Körperschaften des öffentlichen Rechts ist zulässig, wenn sie. 1. Der Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft der Mitglieder der Genossenschaft oder deren sozialer oder kultureller Belange oder, 2. Ohne den alleinigen oder überwiegenden Zweck der Genossenschaft zu bilden, gemeinnützigen Bestrebungen der Genossenschaft zu dienen bestimmt ist.

¹¹ Co-operative and Community Benefit Societies and Credit Unions Act 2010 (c. 7) (2) “A society may be registered as a co-operative society only if it is shown to the satisfaction of the Authority that the society is a bona fide cooperative society. For this purpose “co-operative society” does not include a society that carries on, or intends to carry on, business with the object of making profits mainly for the payment of interest, dividends or bonuses on money invested or deposited with, or lent to, the society or any other person. (3) A society may be registered as a community benefit society only if it is shown to the satisfaction of the Authority that in view of the fact that the business of the society is being, or is intended to be, conducted for the benefit of the community, there are special reasons why the society should be registered under this Act rather than as a company under the Companies Act. (4) A society may not be registered as a co-operative society or community benefit society unless- (a) the society's rules contain provision in respect of the matters mentioned in Schedule 1, and (b) the place that under those rules is to be the society's registered office is situated in Great Britain or the Channel Islands”.

E ancora necessita segnalare quanto precisato dal Financial Service Authority (FSA) per cosa si intenda per “bona fide” cooperativa ovvero, fra le altre cose, che la gestione deve perseguire il vantaggio reciproco dei soci dove questi vantaggi devono essere distribuiti in ragione degli scambi con la cooperativa mentre nessun utile o tutt'al più utili limitati devono essere riservati alla partecipazione al capitale.

Dunque anche nel modello anglosassone il carattere identitario delle cooperative si avvicina alla gestione di servizio al socio dell'Europa continentale a dimostrazione di quanto si diceva circa la convergenza di modelli delle varie realtà normative.

Una convergenza, anche questo è un aspetto da sottolineare, che riflette in certa misura, oltre ai principi dell'AcI, gli esiti interpretativi della scienza economico e giuridica nonché lo stesso regolamento SCE. Infatti fra i caratteri principali della SCE vi è innanzitutto una precisa scelta di campo a favore dello scopo mutualistico, inteso come gestione di servizio al socio: la SCE opera infatti solo coi soci e se vuole operare con i terzi deve espressamente prevederlo nell'atto costitutivo ¹².

In questo senso se è pur vero che altri Paesi europei continuano a manifestare un certo agnosticismo normativo quantomeno in tema di

¹² Cfr. art. 1, comma 3 e 4 “3. La SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promuovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche, come precedentemente indicato, di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. La SCE può svolgere le sue attività attraverso una succursale. 4. Salvo disposizioni contrarie dello statuto, la SCE non può ammettere terzi non soci a beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni”.

definizione della società cooperativa e quindi della sua identità mutualistica, gli esempi sopra riportati dimostrano senza tema di smentite che la scelta del nostro legislatore di non definire lo scopo mutualistico ha le stimate di una precisa volontà politica e non è certo figlia di difficoltà definitorie come a volte si è sostenuto.

Quale sia l'identità cooperativa è fatto certo e definito e quindi se si preferisce restare nel vago lo si fa per un preciso calcolo al fine, come vedremo, di cercare mantenere sotto le bandiere cooperative le esperienze più varie, comprese quelle a cavallo del confine identitario dell'istituto.

3. L'”altra” mutualità. La mutualità esterna.

Pur in presenza di una tutto sommato chiara opzione legislativa a favore della mutualità interna intesa in termini di gestione di servizio al socio, ciò non ha impedito che nel dibattito fra gli studiosi e gli operatori la mutualità venisse “battezzata” anche in modo diverso disputandosi così, in ragione di diverse situazioni e ruoli cooperativi, di mutualità esterna, di sistema, intergenerazionale, di gruppo, mediata.

Di tutte queste formule la più conosciuta e in parte presa in considerazione dal legislatore è la c.d. mutualità esterna. Seppure un illustre Autore come Buonocore in passato avesse affermato provocatoriamente di non comprendere cosa si intendesse per mutualità esterna, il concetto in questione non solo è chiaro nei suoi contenuti, ma è stato in passato fatto proprio da progetti di riforma e inserito in testi di legge. In questi casi per mutualità esterna si intende una gestione di

servizio aperta anche ai non soci fruitori delle stesse prestazioni a condizione di favore offerte ai soci. Uno dei primi esempi di mutualità esterna nella nostra storia legislativa si ritrova nella proposta Vivante del 1896 il quale, intervenendo nel dibattito sulla possibilità o meno per la cooperativa di operare con i terzi, suggeriva in chiave antispeculativa di lasciare libera la società di operare con chiunque a condizione di riservare anche ai non soci le medesime condizioni previste per i soci. Soluzioni analoghe si ritrovano in parte nel regolamento sulle cooperative ammesse ai pubblici appalti di cui al r.d. n. 278/1911ove si consentiva l'utilizzo di ausiliari non soci, ma in tal caso, fra diverse ipotesi, si prevedeva anche la possibilità di riservare a costoro trattamenti analoghi a quelli dei soci. Si trattava di misure che miravano a trovare correttivi all'attività con i terzi e quindi, più che a favorire lo sviluppo dell'attività economica della cooperativa, cercavano di salvaguardarne il carattere antintermediario evitando cioè che essa speculasse con i non soci negli stessi termini di un'impresa ordinaria. Si trattava cioè dell'affermazione dell'idea cooperativa come strumento di soddisfazione di bisogni nei confronti di tutti coloro, soci o no, che avevano rapporti con essa con la conseguente accentuazione della funzione correttiva della ricchezza propria della originaria tradizione cooperativa.

E' evidente però come un tale modo di intendere la mutualità, del tutto in linea con gli ideali solidaristici della cooperazione, si possa prestare ad una serie di obiezioni sia giuridiche che di opportunità economica.

Quanto alle prime esse si sostanziano essenzialmente nel rilievo che nel nostro ordinamento societario non pare agevole armonizzare il contratto di società con il perseguimento degli interessi non solo dei soci, ma anche di terzi, specie quando questi ultimi vengano messi sullo stesso piano con i primi in termini di fruizione della prestazione mutualistica.

Sul piano delle opportunità economica vale invece il rilievo che l'equiparazione del socio al terzo disincentiva a entrare nella compagine sociale e quindi a sottoscrivere il capitale sociale e quindi un tale modo di agire impedisce la patrimonializzazione della società e la sua possibilità di sviluppo.

E' a fronte di queste obiezioni, affatto di poco conto, che la mutualità esterna ha assunto connotati più sfumati, in alcuni casi anche lontani dalla gestione di servizio, collegandosi semmai a quel principio dell'ACI che richiede uno sviluppo della cooperazione in armonia con gli interessi della comunità locale. E' in questo contesto che sono state varate una serie di formule mutualistiche che si vorrebbero far discendere dalla mutualità esterna, ma che in realtà spesso hanno poco o nulla a che fare con la versione originaria di questo principio rappresentato appunto dalla gestione di servizio al terzo non socio.

In questo contesto, per limitarsi alle formule più frequentemente usate, si è così parlato di mutualità mediata, di gruppo, intergenerazionale e di sistema.

Vediamo dunque in tali termini

4. La mutualità mediata e di gruppo.

Il concetto di mutualità mediata ha avuto un suo battesimo legislativo con il regolamento sulla SCE il quale precisa che i soci possono essere anche

persone giuridiche a condizione che i membri di queste ultime siano anche utilizzatori della cooperativa. Più in particolare l'art. 13, I comma del Reg. CE n. 1435/2003 statuisce che "... le entità giuridiche aventi la qualità di soci sono considerate soci utilizzatori in quanto rappresentanti di propri membri, a condizione che i membri che sono persone fisiche siano utilizzatori ...". Su un tale abbrivio, nell'ambito delle regole derogatrici della attività prevalente con i soci, il d.m. 30 dicembre 2005 del Ministero delle attività produttive (ora dello Sviluppo Economico) ha precisato che le cessioni di beni o servizi a membri di enti giuridici soci della cooperativa sono equiparate a quelle fornite ai soci. Si tratta di una concezione della mutualità che a ben vedere non fa parte dell'"altra" mutualità, ma rappresenta più propriamente una forma estensiva della gestione di servizio al socio.

Più esattamente il decreto stabilisce che: "... ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1 lett. a) tra la cessione di beni e prestazioni di servizi verso i soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa ...".

Al di là peraltro di questi esempi sostanzialmente, come si è detto, ancora riconducibili nell'ambito della gestione di servizio al socio, esistono altri casi considerati espressione della mutualità mediata non oggetto di attenzione da parte del legislatore certamente riconducibili al tema dell'"altra" mutualità. E' l'ipotesi del socio lavoratore che viene trasferito in una società controllata dalla cooperativa ove il vantaggio mutualistico viene riconosciuto in via indiretta, ad esempio, attraverso strumenti finanziari non

essendo in questo caso possibile distribuire ristorni, possibilità che compete alla sola cooperativa e in favore dei soci che prestano l'attività al suo interno.

E ciò vale anche per una cooperativa di consumo che controlli una società di capitali attraverso la quale svolge la medesima attività in un'altra zona.

In queste circostanze la cooperativa controllante potrà, ad esempio, imporre –se del caso anche con specifiche contrattualistiche ex art. 2497 septies- che agli utenti della controllata, ma soci della cooperativa, siano riservati trattamenti di favore sotto forma di sconti così come potrà imporre che lo svolgimento dell'attività rispetti determinati *standards* diretti a garantire tipologie e qualità dei prodotti.

Tutto ciò potrà essere adeguatamente descritto nella relazione al bilancio ex art. 2545 c.c. da parte degli amministratori ove si potrà evidenziare il perseguimento in via indiretta della gestione di servizio ai propri soci. E' questo in quanto siamo in presenza di una espressione di mutualità mediata certamente ammissibile, ma con precisi limiti e condizioni.

Un limite ineludibile in questo modello “mediato” è rappresentato anche in questo caso dal fatto che gli “sconti” ai soci non sono riconducibili a ristorni provenendo dalla società di capitali e non dalla cooperativa. Il che non è cosa da poco perché comporta l'ulteriore condizione che tale attività svolta dalla controllata abbia caratteri di accessorietà rispetto all'operare complessivo della cooperativa potendo diversamente porsi seriamente in dubbio il requisito della prevalenza. Non solo, ma se la cooperativa fungesse da semplice *holding* di società lucrativa ci si troverebbe di fronte ad una cooperativa che non può distribuire ristorni ai soci che ricevono

direttamente dalla controllata i servizi. Saremmo cioè di fronte ad una cooperativa che non persegue direttamente la mutualità e che quindi, allo stato attuale, potrebbe non essere considerata legittima.

E proseguendo sempre su questo percorso si potrebbe immaginare un'ulteriore variante simile ancorché non uguale a quella “legittimata” dal legislatore; si può cioè immaginare che la società di capitale possa essere controllata non dalla cooperativa di consumo, ma da altro soggetto comunque in qualche modo a quest'ultima riferibile. Così facendo si elude il divieto dell'art. 2359 quinquies (che vieta che la controllata possa sottoscrivere azioni della controllante) e si consente che la società di capitali possa essere socia della cooperativa di consumo. Ne consegue in questo caso che ove la società di capitali si approvvigioni presso strutture della cooperativa di consumo, in quanto socia, avrà diritto al ristorno deducibile dall'imponibile della cooperativa, ristorno che potrà riversare sub specie di sconti ai soci della cooperativa suoi clienti nella misura che ritiene opportuno.

In tutte queste circostanze la mutualità mediata si intreccia con la c.d. mutualità di gruppo che peraltro più propriamente dovrebbe riguardare – come si è già rilevato- il caso in cui ai non soci delle società controllate dalla cooperativa vengano riservati trattamenti, se non uguali a quelli dei soci, comunque di favore. Inutile dire che questa soluzione, che come si è avuto modo di dire altrove varrebbe certamente a “mutualizzare” il gruppo cooperativo (ossia l'attività di una cooperativa, che controlla un numero indefinito di società di capitale), non è praticata in assenza di precise disposizioni normative a riguardo.

Semmai, e questo è un'altra questione, si motiva la mancanza di queste elargizioni, e quindi un comportamento sostanzialmente speculativo nei confronti di questi terzi, con il rilievo che l'accumulo degli utili destinati a patrimonio (indivisibile nelle cooperative agevolate) vale a garantire una prestazione mutualistica alle generazioni future. E' il tema, appunto, della mutualità intergenerazionale.

5. La mutualità intergenerazionale.

La mutualità intergenerazionale, tende a giustificare una politica sacrificale del ristorno al socio proprio in vista delle necessità di garantire la continuità dell'operare nel tempo della cooperativa e quindi anche a favore delle generazioni future. Si tratta, è bene chiarirlo, di un comportamento che non ha molto a che fare con il principio di mutualità, quanto semmai con il principio di solidarietà che pure informa l'essere e l'identità cooperativa. Resta però da stabilire se un tale comportamento sia sempre legittimo e in quale misura.

La prima considerazione da tenere presente è che la cooperativa, come tutte le società, deve innanzitutto perseguire gli interessi dei soci attuali. Il che vuol dire che se è pur vero che il socio non ha un diritto soggettivo alla percezione del ristorno, il sacrificio ad esso non può mai essere totale e prolungato nel tempo in ragione dell'interesse di ipotetiche generazioni future. In altre parole si può non distribuire ristorni per qualche anno per attrezzare l'impresa delle strutture produttive più competitive, ma non si può non distribuire vantaggi mutualistici per svariati anni al solo fine di far diventare una cooperativa leader mondiale nel proprio settore. In questo caso i soci non avrebbero vantaggi mutualistici o comunque prestazioni

diverse da quelle percepibili in un'ordinaria impresa. Qui a "guadagnarci" è principalmente il management in termini di prestigio, potere e vantaggio remunerativo.

Tutto ciò non significa peraltro che il sacrificio del socio in favore della patrimonializzazione della cooperativa non sia legittimo. E' solo questione di proporzioni non potendo mai questo sacrificio arrivare ad un annullamento duraturo e sensibile del vantaggio mutualistico. Il tutto senza contare che in certi casi il riferimento del management alla creazione di questa ricchezza intergenerazionale, se in termini più nobili può essere qualificato come una sorta di concezione neoistituzionalistica dell'impresa cooperativa, di fatto può anche essere solo un modesto paravento alle proprie personali ambizioni. E' comprensibile che in una cooperativa di lavoro il socio accetti una politica sacrificale dei ristorni sperando che un domani il suo posto sarà preso da suo figlio, ma questa giustificazione non vale ad escludere in via permanente l'interesse attuale del socio alla prestazione mutualistica sicchè viene da chiedersi in questi casi come venga giustificato nella relazione al bilancio il perseguimento della mutualità.

6. La mutualità di sistema ... e di microsistema.

Resta infine da dire della c.d. mutualità di sistema, termine felicemente inventato da Cavazzuti con riguardo alla attività dei fondi mutualistici. Questi, sono stati istituiti dalla l. n. 59/92 e sono gestiti dalle Centrali cooperative o dal Ministero e raccolgono oltre ai patrimoni oggetto di devoluzione, anche il 3% degli utili annuali di tutte le cooperative. Con questi fondi si finanziano, fra l'altro, progetti cooperativi o la costituzione di nuove cooperative. Come si può notare qui il termine mutualità non ha nulla

a che fare con la gestione di servizio, ma è sinonimo di aiuto reciproco nel mondo cooperativo fra operatori e istituzioni di rappresentanza e solo con un po' di generosità si può parlare di una forma di mutualità esterna atteso che nessuna gestione di servizio a terzi in senso stretto viene effettuata.

E a questo riguardo le stesse considerazioni meritano infine per la mutualità di microsistema a cui si è fatto riferimento con riguardo all'attività dei fondi indirizzata in questo caso a favore delle espressioni più marginali del movimento.

In verità una vera e propria mutualità di sistema e di microsistema più che con riguardo all'attività dei fondi dovrebbe esistere con riferimento ai rapporti di solidarietà e collaborazione fra cooperative che secondo i principi dell'ACI dovrebbero informare il comparto cooperativo.

Anche in questo caso peraltro il termine mutualità ha poco a che fare con la gestione di servizio ma è sinonimo, semmai, di aiuto reciproco in nome della solidarietà cooperativa.

L'”altra mutualità: fallimento della gestione di servizio o polimorfismo cooperativo?

Il tema delle “altre” mutualità è argomento frequentato soprattutto nei dibattiti nel nostro Paese mentre è assai meno presente in altri ordinamenti specie in quelli in cui la “missione” della società cooperativa è chiaramente definita dalla legge. Il che fa sorgere il dubbio che le discussioni sull'”altra” mutualità, approfittando delle lacune definitorie dell'art. 2511, possano essere un diversivo per nascondere un nullismo mutualistico.

Un tale sospetto può indubbiamente avere un suo fondamento in alcuni casi, ma sarebbe una lettura del tema del tutto parziale che non tiene conto del

poliformismo della cooperativa e della parziale inadeguatezza a rappresentarlo da parte della sola gestione di servizio al socio intesa nella sua veste più tradizionale.

Il polimorfismo cooperativo ha tante facce e padri.

Esso innanzitutto trae origine dalle diverse tipologie cooperative che originatesi dal modello iniziale del consumo e della produzione e lavoro si sono evolute al seguito dei bisogni sociali in una varietà di tipi che coprono ogni settore dell'attività economica e dove queste diverse tipologie sono caratterizzate da regole di funzionamento e organizzative non di rado distanti fra loro.

Accanto a questo polimorfismo, per così dire di base, gioca la sua parte – anche se in termini più attenuati rispetto al passato- un certo polimorfismo ideologico legato all'ispirazione politica dei suoi protagonisti; così, ad esempio nella visuale delle cooperative “cristiane” il solidarismo è sentito per lo più come aiuto reciproco fra i soci mentre nelle cooperative di ispirazione socialista prevale un concetto di solidarietà tendenzialmente aperto all'entrata in società verso la classe o categoria sociale di appartenenza.

Vi è poi un polimorfismo di stato in cui le tipologie cooperative vengono “costruite” legislativamente in funzione di specifici obiettivi di politica economica e sociale. Si pensi nel nostro ordinamento alle cooperative ammesse ai pubblici appalti, alle cooperative di abitazione, alla cooperazione di credito.

In questo senso il polimorfismo cooperativo è forse la ragione principale del successo nel tempo di questo istituto in tutto il mondo dove a seconda delle

situazioni gioca ruoli e funzioni diverse e dove questa varietà di ruoli si riflette appunto in parte sulla stessa identità dell'istituto. Un'identità che ha certamente un suo momento essenziale rappresentato dalla tendenziale identificazione socio-utente (il cooperatore imprenditore o capitalista di se stesso) dove la gestione mutualistica di servizio mira a favorire le economie di ciascun socio attraverso una prestazione di favore in termini di lavoro o beni tramite il risparmio del "sovra reddito" (rectius profitto) dell'imprenditore piuttosto che attraverso la remunerazione illimitata del capitale; e dove peraltro la democrazia e il solidarismo giocano un diverso ruolo a seconda della funzione svolta dalla cooperativa. Una funzione che può essere difensiva di ceti in crisi e quindi correttiva dei processi distributivi della ricchezza, ma anche di correzioni di mercati imperfetti attraverso l'apertura ad essi di ceti esclusi. Così come in altri casi in mercati concorrenziali la cooperativa sa assumere funzioni propulsive e di eccellenza assumendo un ruolo di democratizzazione in senso lato del mercato.

Unitamente al poliformismo cooperativo l'"altra" mutualità è nello stesso tempo figlia di parziali fallimenti o inadeguatezze della gestione di servizio e della sua incapacità a rappresentare pienamente e da sola le multiformi facce del fenomeno cooperativo.

In particolare la gestione di servizio destinata ad offrire un servizio o bene a condizione di favore al socio attraverso il ristorno ha un modesto impatto attrattivo e in termini di correzione della distribuzione della ricchezza quando la cooperativa opera in aree sviluppate o comunque fuori da mercati imperfetti.

Così in una grande cooperativa di consumo la partecipazione ad essa da parte del socio non si giustifica tanto o solo in un vantaggio mutualistico rappresentato dal minor costo della merce, che pure sia pure in termini ridotti tendenzialmente esiste, quando anche nell'adesione del socio ad altri valori democratici, solidaristici fatti propri dalla cooperativa attraverso, ad esempio, la valorizzazione della partecipazione dei soci con circoli di zona a presidio degli indirizzi di gestione anche qualitativa dell'attività e secondo logiche armoniche con gli interessi della comunità locale e con le altre cooperative. E dove la prestazione di servizio tradizionale si può implementare indirettamente –ecco un'altra forma di mutualità mediata– attraverso il prestito sociale.

Ragionamenti analoghi si possono poi estendere alle cooperative di lavoro ove il radicamento sul territorio può giustificare una politica parzialmente sacrificale del socio in funzione di quella che è stata appunto detta la mutualità intergenerazionale, espressione in senso lato del principio solidaristico delle cooperative.

Gli esempi potrebbero continuare. In questa sede basti osservare come queste “altre” mutualità a ben vedere facciano parte a pieno titolo, come la gestione di servizio, dell'identità mutualistica cooperativa risultando espressione e adattamento al polimorfismo cooperativo che fatalmente incide sui connotati morfologici dell'istituto.

L'identità cooperativa: un triangolo mutualistico a geometria variabile.

L'identità cooperativa non è una sorta di araba fenice impossibile da descrivere.

I principi dell'ACI e le analisi di giuristi ed economisti, la storia dell'istituto ci dicono che ci troviamo di fronte ad un'impresa in forma collettiva – rectius societaria - che soggiace alle leggi del mercato ma che ha come scopo quello di soddisfare specifici bisogni dei propri soci, bisogni riconducibili a due categorie di massima, lavoro e beni, da cui nascono i due tipi fondamentali di cooperativa di lavoro e di consumo.

E poiché di fronte alla soddisfazione di bisogni i soci sono tutti su un piano di parità, la mutualità cooperativa esige il rispetto di un principio di democrazia, che si accompagna a logiche solidaristiche intese come aiuto fra i soci o apertura verso soggetti ugualmente bisognosi.

In altri termini il carattere identitario della cooperativa è rappresentato dalla mutualità costituita, quella cooperativa innanzitutto, da due componenti, la gestione di servizio al socio e la democrazia (intesa come strumento di controllo della cooperativa) che agiscono per così dire su uno sfondo solidaristico secondo contenuti variabili.

E' questa l'essenza della cooperativa il suo carattere identitario che varia nelle sue componenti mutualistiche – gestione di servizio, democrazia, solidarietà – a seconda del polimorfismo ontologico e funzionale della cooperativa.

Dalle grandi cooperative che operano in una prospettiva di democratizzazione del mercato in cui prevale l'aspetto democratico a scapito in termini più o meno accentuati della gestione di servizio, a una cooperativa di abitazione a mutualità pura in cui gestione di servizio, democrazia e solidarietà sono pienamente presenti, vi è un filo rosso che tiene unito tutti questi fenomeni cooperativi dove l'elemento di continuità è

dato nell'esistenza da una sorta di triangolo mutualistico a geometria variabile in cui cioè gestione di servizio, democrazia e solidarietà che compongono il principio di mutualità cooperativa si atteggiavano in modo diverso a seconda di circostanze e situazioni in ragione del polimorfismo funzionale delle cooperative. E dove cioè questa varietà di ruoli e funzioni, dovendo fare i conti con i condizionamenti delle regole di mercato che penalizzano la mutualità pura o una assoluta difesa della "porta aperta", impongono non solo che la salvaguardia di questa identità cooperativa nasca per lo più dalla ricerca di continue mediazioni fra principi mutualistici e regole di mercato, ma anche che si ricerchino "nuove" forme mutualistiche a sostegno dell'indebolimento della tradizionale gestione di servizio.

Il limite di legittimità dell'"altra" mutualità.

Alla luce delle scelte del nostro ordinamento, ma anche in ragione dei principi identitari sopra riferiti riconducibili alle analisi degli studiosi (economisti, giuristi) dell'ACI e degli stessi orientamenti legislativi dei vari ordinamenti, chiari sono –almeno oggi- i limiti di legittimità e/o praticabilità dell'"altra" mutualità.

Queste diverse formule mutualistiche innanzitutto non devono essere un mero esercizio di parole ossia un paravento per nascondere un "nullismo" mutualistico. Mutualità esterna, mediata, di gruppo, e così via, quando sono declamate devono avere un contenuto effettivo.

Ma questo da solo non basta.

Occorre, comunque come indiscutibilmente indicano gli orientamenti legislativi a livello comunitario, a cominciare, ma non solo, dal regolamento sulla SCE, ma anche dalle stesse decisioni della Corte Europea, che

comunque una qualche espressione della gestione di servizio al socio sussista in quanto l'”altra” mutualità non è mai totalmente sostitutiva, ma integrativa dello scambio mutualistico con il socio.

Anche una cooperativa indirizzata, ove consentito dal nostro ordinamento ex art. 2520, alla mutualità esterna deve comunque avere un rapporto di scambio con il socio pena lo snaturamento dell'istituto e la impossibilità di accedere alle agevolazioni fiscali come si desume dal nostro ordinamento che non solo privilegia la mutualità interna ma collega al suo prevalente perseguimento un trattamento tributario agevolato.

Viene allora da chiedersi a questo punto quali possano essere gli strumenti a disposizione che garantiscano questa “legittimità” dell'”altra” mutualità che, bisogna pur dirlo, quando correttamente applicata rappresenta una ricchezza per il fatto cooperativo consentendogli appunto di esprimere al meglio il proprio potenziale polimorfismo funzionale. Detto per inciso infatti negli stati europei in cui per precisa scelta normativa l'”altra” mutualità non è ammessa, il movimento cooperativo è quantomeno da un punto di vista economico meno sviluppato rispetto al nostro Paese.

In questa prospettiva lo strumento principe di controllo della legittimità dell'”altra” mutualità deve a mio avviso passare quantomeno attraverso una valorizzazione dell'art. 2545 relativo alla Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa che impone ad amministratori e sindaci di indicare nelle rispettive relazioni al bilancio “i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”. Finora tale strumento, con la colpevole tolleranza delle Associazioni di rappresentanza e dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico, non è stato

sostanzialmente utilizzato permettendosi di considerare assolto tale obbligo con qualche affermazione di stile.

Al contrario una valorizzazione di questo istituto potrebbe esprimersi al meglio attraverso una apposita circolare del Ministero che indicasse i contenuti minimi di questa relazione. E così che dica che se non viene distribuito il ristorno sussista l'obbligo di dimostrare, dati di comparazione alla mano, la distribuzione quantomeno del cosiddetto ristorno anticipato e/o quindi le modalità concrete di perseguimento della gestione di servizio al socio; assolto un tale onere quanto all'"altra" mutualità sia essa mediata, di gruppo, intergenerazionale, bisogna fornire al socio la illustrazione sintetica, ma veritiera sia di quanto il suo perseguimento "danneggi" la gestione di servizio al socio, e sia quanto esso la avvantaggi tenuto conto della sua identità, missione sociale, funzione.

Solo così, probabilmente si potrebbe ottenere un consenso informato del socio nel decidere le sorti della "sua" cooperativa e si darebbe all'attività di vigilanza uno strumento in più di controllo.

Dubito peraltro che una tale strada venga coltivata sussistendo il dubbio nelle tecnostrutture che prevalga l'interesse egoistico del socio rispetto ad interessi di più ampio respiro di cui certo l'"altra" mutualità può essere interprete.

Ma vi è anche il dubbio che alcune tecnostrutture non vogliano questa "disclosure" per continuare a mascherare una mutualità debole a vantaggio di una crescita fine a se stessa.

E del resto non si può negare che nei grandi distretti cooperativi del nostro Paese il “merito” delle cooperative è non di rado misurato in ragione dell’entità del fatturato piuttosto che dell’aderenza alle regole mutualistiche.

In questo contesto guardando alla natura delle cose ossia alla realtà di un movimento così come si è forgiato nel nostro Paese in oltre centocinquant’anni di storia, realtà che non può essere modificata con un tratto di penna, viene da chiedersi –è solo un interrogativo volutamente provocatorio- se non sia più realistico sulla scia di un progetto di Vivante del 1925 o di suggestioni di qualche anno fa di Renzo Costi ipotizzare accanto alla attuale cooperativa ispirata a una gestione di servizio al socio eventualmente innervata dalle altre mutualità sopra descritte, per le sole imprese di maggiori dimensioni, anche una cooperativa semplicemente a capitale variabile con voto per testa.

Saremmo pur sempre in presenza in questo caso di una cooperativa, certo non agevolata, facente parte del movimento che quindi versa il 3% ai fondi, ma che può decidere a sua discrezione il perseguimento o meno delle finalità mutualistiche.

Non si tratta di una strada allo stato facilmente percorribile, ma se fosse praticabile forse si guadagnerebbe in chiarezza e genuinità quanto a perseguimento del vero scopo mutualistico sia nella sua veste tradizionale che in quella dell’”altra” mutualità sopra descritta.

Guido Bonfante

